

Roberto Scevola

Università degli Studi di Padova

Sulla configurazione del *crimen ambitus* fino all'età sillana: la centralità della *lex Cornelia Baebia* (181 a.C.)

1. Premesse sulla necessità di un complessivo riesame della fattispecie – 2. Questioni d'origine – 3. Effettiva emersione e conseguente legislazione – 4. *Lex Cornelia Baebia*: sotto l'egida catoniana – 5. Conclusioni sui posteriori interventi legislativi fino all'età sillana.

1. Si è ipotizzato che il *crimen ambitus* fosse identificabile col broglio elettorale e la compravendita di voti, così da attribuire uniformità a quello che Seneca, nel I secolo d.C., ancora definiva *multiforme malum*¹: nel diritto penale romano, in realtà, non esiste illecito più sfuggente e indeterminato, per sua natura – come sarà chiarito in seguito – alla ricerca di un'identità, sicché il pericolo di essere sviati da un approccio mentale e culturale «troppo» moderno si profila istantaneamente. In specie, il reato consisterebbe nella «lesione della sovranità popolare» determinata dalla distorsione delle procedure di voto, tale per cui alla libera espressione del medesimo si sostituirebbe «l'interessato intervento di un singolo o di un gruppo politico»²: ma questa definizione stenta a intercettare la visione romana, soprattutto se si volesse accedere alla tesi del carattere oligarchico della *res publica*. Né pare così perspicuo che il bene giuridico violato, qualora se ne neghi l'essenza «collettiva», possa essere circoscritto alla libertà di espressione del diritto di voto riconosciuto al singolo cittadino, considerato che le dinamiche di esercizio del medesimo appaiono in Roma antica difficili da ancorare all'autonoma opinione di chi, ben

¹) Sen. *Const. sap.* 2.2: *excussa iam antiqua credulitate et saeculo ad summam perducto sollertiam cum ambitu congressus, multiformi malo, et cum potentiae inmensa cupiditate, quam totus orbis in tres diuisus satiare non poterat, aduersus uita ciuitatis degenerantis et pessum sua mole sidentis stetit solus et cadentem rem publicam, quantum modo una retrabi manu poterat, tenuit, donec abstractus comitem se diu sustentatae ruinae dedit simulque extincta sunt quae nefas erat diuidi; neque enim Cato post libertatem uixit nec libertas post Catonem.*

²) L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano, 1984, p. 15.

più di oggi, è inserito in (*rectius*, dipende da) un tessuto di relazioni sensibilmente condizionanti: proprio le modalità formative di siffatto convincimento risultano, *mutatis mutandis*, piuttosto distanti dalle logiche tipiche dei regimi democratici, giustappunto sul piano delle interferenze esterne³. Ancora, si potrebbe ipotizzare che sia alterata l'eguaglianza di posizione dei singoli cittadini nell'accesso alle magistrature e, quindi, il *vulnus* attenga al presupposto «paritario» dal quale dovrebbe sorgere la legittima aspettativa di ciascuno a essere eletto: eppure, anche in questo caso, la prospettiva attualizzante avrebbe il sopravvento, laddove i caratteri delle competizioni volte a individuare i magistrati superiori – livello di reale afferenza del fenomeno – si appalesano come tutt'altro che diacronicamente coestensivi. Piuttosto, il *crimen ambitus* darebbe una colorazione specifica a condotte eterogenee incapsulandole in un unico involucro, di cui il comune denominatore risulta caliginoso: il discrimine fra lecito e illecito, infatti, non attinge a un sostrato naturalistico, ma viene definito in relazione alle specifiche circostanze storiche. A tale riguardo, la tumultuosa legislazione tardorepubblicana in materia di corruzione elettorale evidenzia una svolta «qualitativa» nella repressione di comportamenti che, sino a quel momento, si erano rilevati marginali in termini di allarme sociale, da ciò derivando la repentina insorgenza di pressanti sollecitazioni regolative. Sino a quel momento, il *crimen ambitus* è dunque, per eccellenza, il reato della sproporzione e della dismisura nell'impiego degli strumenti funzionali alla ricerca del consenso, durante la quale le «regole d'ingaggio» – sovente tacite e duttili – vengono via via disattese e travolte: è proprio il carattere proteiforme di questo soggiacente criterio della misura a sostanziare le diatribe in ordine all'individuazione dei limiti nell'aspirazione agli *honores*, lecitamente insita in ciascun esponente della classe politica romana.

³ Cfr. la conclusione della sferzante analisi condotta da M. JEHNE, *Who Attended Roman Assemblies? Some Remarks on Political Participation in the Roman Republic*, in *Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo* (cur. F.M. SIMÓN, F. PIÑA POLO, J. REMESAL RODRIGUEZ), Barcelona, 2006, p. 15, il quale – fatto il punto sugli studi precedenti – rileva come «for the Romans the role of the *populus* in politics had nothing to do with representation which on the contrary was bad itself indeed. The involvement of the *populus* in the different assemblies only guaranteed that politics did happen in public, and for this reason the people who were accidentally actually present were identified with the *populus Romanus* as a whole. The people who attended the assembly were the incarnation of the *populus Romanus*, therefore it was completely irrelevant how many citizens never turned up 100. In the daily routine of politics the *Forum* people who used to attend *contiones* were the *populus Romanus* and this was convenient for the senators and honourable for the *contionales*. The rest of the world, at least 99 per cent of the Roman citizens not involved and millions of *peregrini*, simply did not matter at all». In ogni caso un quadro tanto gustoso e spassionato, quanto tecnicamente ineccepibile, lo aveva già offerto A. GUARINO, *L'astratto e il concreto del votante romano*, in *Panorami*, 2, 1990, p. 175 ss., poi in *Pagine di diritto romano*, 3, Napoli, 1994, p. 452 ss., sia in ordine all'assetto iniziale della *res publica* sia con riferimento alle degenerazioni finali (ivi compreso il dilagare dell'*ambitus*, p. 459).

2. Sebbene la dottrina paia sostanzialmente ignorarla, la prima testimonianza circa l'impiego del termine *ambitus* come *circumire*⁴, ossia l'«andare intorno» agli elettori da parte dei candidati a scopo di propaganda⁵, appartarrebbe all'età monarchica. Segnatamente, Liv. 1.35.2 descrive il comportamento tenuto in fase di acquisizione del potere da Tarquinio Prisco, il quale per primo *'et petisse ambitiose regnum et orationem dicitur habuisse ad conciliandos plebis animos compositam'*, cioè avrebbe sia richiesto voti – in vista della già prefissata riunione elettorale dei comizi (curiati) – aggirandosi fra la gente, sia tenuto un discorso per accattivarsi il favore della plebe⁶. Dopo essere salito al trono, pur eccellendo nelle pratiche di governo, avrebbe continuato a manifestare la medesima propensione per l'intrigo che lo aveva animato in precedenza (1.35.6: *ergo virum cetera egregium secuta quam in petendo habuerat etiam regnantem ambitio est*). Un parziale riscontro esplicativo di quanto narrato dallo storico patavino si desumerebbe da Dion. Hal. 3.48.4⁷, secondo cui il favore acquisito da Tarquinio presso Anco Marcio sarebbe stato accompagnato dalla benevolenza di tutti gli altri romani, avendo egli reso servizi spontanei ai patrizi e, contestualmente, guadagnato l'affetto del popolo minuto con cordialità nei saluti e gradevolezza nelle conversazioni: ma, soprattutto, attraverso la distribuzione di denaro e il ricorso a ulteriori gratifiche. In disparte i problemi legati alla «Quellenforschung», il nucleo veritativo ricavabile dalla lettura complessiva delle due testimonianze risiede nelle elargizioni cui il futuro re, una volta giunto a Roma, avrebbe proceduto – attingendo alle proprie notevoli ricchezze – per ingraziarsi gli strati più umili del popolo, dando così avvio ad attività evergetiche non dissimili da quelle praticate nelle città greche e che denunciavano la provenienza del personaggio. Preoccupato di rendere decifrabili queste condotte

⁴) Così Macr. *Sat.* 1.14.5: [...] *et ambire dicitur pro circumire*, che ribadisce le anteriori attestazioni di Varro *Ling.* 5.28: *Ab eo qui populum candidatus circum it, 'ambit', et qui aliter facit, indagabili ex 'ambitu' causam dicit* (come a dire che tale comportamento, volto a pubblicizzare la propria posizione, sia un «normal element of the political process», mentre chi avesse agito differentemente «from how he ought to», quindi andando «oltre», sarebbe potuto essere incriminato, ad avviso di W.D.C. DE MELO, *Commentary to Varro, De lingua Latina*, 2, Oxford, 2019, p. 673). Alla duplice valenza di *circuitus aedificiorum* e di *crimen* faranno poi riferimento tanto Fest. s.v. *ambitus* (p. 5L), quanto – seppur velatamente – Non. s.v. *ambire* (p. 362L).

⁵) Per L.M. HARTMANN, s.v. *ambitus*, in *RE*, 1.2, Stuttgart, 1894, p. 1800, il lemma descriveva in origine «das Herumgehen des Candidaten bei den Wählern zum Zwecke der Stimmenwerbung, dann alle rechtlichen oder unrechtlichen Bemühungen um die Wahl».

⁶) Circa l'impostazione e i contenuti dell'orazione, se ne vedano i parallelismi con quella – molto più ampia e circostanziata – tenuta da Canuleio nel 445 a.C., alla luce di Liv. 4.3.2 ss. (in specie, i § § 11-17), il quale si sarebbe ispirato al medesimo modello retorico.

⁷) Dion. Hal. 3.48.4: γενόμενος δὲ παρὰ τῷ βασιλεῖ τίμιος οὐδὲ τῆς ἄλλων Ῥωμαίων εὐνοίας διήμαρτεν, ἀλλὰ καὶ τῶν πατρικίων πολλοὺς ταῖς εὐεργεσίαις ὑπηγάγετο καὶ τὸ δημοτικὸν πλῆθος οἰκειῶς ἔχειν ἑαυτῷ παρεσκεύασεν εὐπροσηγόροις τε ἀσπασμοῖς καὶ κεχαρισμέναις ὀμιλίαις καὶ χρημάτων μετὰ δόσει καὶ ταῖς ἄλλαις φιλοφροσύναις.

ai contemporanei e adottando una visuale attualizzante, Livio non avrebbe trovato di meglio che notare come esse riecheggiassero il *crimen ambitus*, in modo da colorarle sussuntivamente in senso riprovevole⁸. Si tratta, dunque, di un procroneismo, in quanto verso la fine del VII secolo a.C. nessuno dei comportamenti menzionati dallo storico grecofono avrebbe integrato l'illecito in parola e, anzi, Liv. 1.35 – impiegando uno strumentario terminologico e concettuale di certo posteriore – assevera e *contrario* come le relazioni instaurate dal Prisco nonché le sue erogazioni, tese a procacciarsi il favore popolare, fossero del tutto consentite: di più, egli avrebbe introdotto in Roma uno dei mezzi di aggregazione del consenso che, unitamente ai giochi e alle opere pubbliche, avrebbero contraddistinto la tecnica di governo dei sovrani etruschi.

Priva di solidi agganci testuali risulta essere, poi, la congettura mommseniana a tenore della quale le XII Tavole avrebbero sanzionato con la pena capitale «die Erkaufung der Stimmen bei der Volkswahl»⁹: legittimato ad accusare non sarebbe stato il magistrato, bensì «der verletzte Bürger», vale a dire il candidato svantaggiato dal mercimonio del voto¹⁰. In effetti, lo studioso tedesco reputava di trarre argomenti da Polyb. 6.56.4, secondo cui – a riprova del differente atteggiarsi dei Romani rispetto alle ricchezze, in confronto ai Cartaginesi – avrebbe funto da indizio il fatto che questi ultimi praticavano apertamente la corruzione per ottenere le magistrature, mentre i primi avrebbero previsto per questo reato la pena di morte¹¹. In specie, questa sanzione avrebbe indotto Mommsen ad accostare la fattispecie surriferita a quelle del falso testimone (XII Tab. VIII.23 [Gell. *Noct. Att.* 20.1.53]) e del giudice corrotto (XII Tab. IX.3 [Gell. *Noct. Att.* 20.1.7]), ravvisandovi egli tre casi unificati dalla frode («gemeingefährliche Trugthaten») e, pertanto, da trattare «in gleicher Weise». Tuttavia il lacerto ascrivibile allo storico

⁸) L'atteggiamento liviano si avvale della «sovrastuttura» eretta da Fabio Pittore, come rilevato da R.M. OGILVIE, *A Commentary of Livy. Books 1-5*, Oxford, 1965, p. 142, secondo cui «Roman pride was always aware that the Tarquins were interlopers and that Rome had fallen into the hands of a foreign power but it was equally reluctant to explain this humiliation by an Etruscan conquest of Rome. In this dilemma the historians, while accepting the appearance of the Tarquins in the king-list of tradition, were anxious to dispute their legitimacy». Proprio siffatta legittimità sarebbe stata inficiata dall'acquisizione del potere avvenuta fraudolentemente, attraverso la compravendita di voti integrante il *crimen ambitus*, il che – sottintende lo storico patavino – in epoca recenziore avrebbe condotto all'annullamento della nomina.

⁹) Così TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 668.

¹⁰) TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 669 nt. 2.

¹¹) Polyb. 6.56.4: σημείον δὲ τοῦτο: παρὰ μὲν Καρχηδονίοις δῶρα φανερώς δίδόντες λαμβάνουσι τὰς ἀρχάς, παρὰ δὲ Ῥωμαίοις θάνατός ἐστι περὶ τοῦτο πρόστιμον. Va segnalato che F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, 1, Oxford, 1957, p. 741, analizzando l'occorrenza, non accenna minimamente all'eventualità che il riferimento alla pena capitale implicasse la regolamentazione duodecimtabulare dell'*ambitus*.

magalopolitano non prova nulla sul piano diacronico¹², né altre fonti evocano passaggi decemvirali in cui *ambitus* riceveva una qualificazione alternativa a quella di XII Tab. VII.1, che ordinava di lasciare un determinato spazio tra gli edifici¹³. Infine, l'osservazione secondo cui la *lex de ambitu* del 432 a.C. «indicates that the Romans were aware of the crime roughly at the time the Twelve Tables were supposedly codified»¹⁴ appare agevolmente controvertibile: in primo luogo perché, se il testo decemvirale si fosse occupato della compravendita di voti introducendo la pena capitale, sorgerebbero insormontabili problemi di coordinamento non solo con la prescrizione attivata meno di vent'anni dopo – intesa a rendere rilevanti condotte d'indole fortemente affievolita –, ma anche con tutte le successive, alle quali era sconosciuta una punizione tanto severa, salvo assoggettarla a una rapida desuetudine. In secondo luogo, si dimentica che la situazione politica era sostanzialmente mutata rispetto al 450 a.C. in forza della creazione del tribunato militare con potestà consolare, magistratura la cui accessibilità, dopo la caduta del divieto

¹²) Né prova alcunché – ma lo studioso tedesco lo riconosce, definendola «zeitlose Notiz» – Plin. *Nat. hist.* 35.12.162: *Q. Coponium invenimus ambitus damnatum, quia vini amphoram dedisset dono et cui suffragi latio erat*, vicenda circondata dalla più assoluta oscurità anche riguardo al contenuto effettivo della condanna (sebbene TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 668 nt. 3, deduca da *damnatum* che si sarebbe dovuto trattare della sanzione capitale).

¹³) Cfr. Varro *Ling.* 5.22: *XII Tabularum interpretes ambitum parietis circuitum esse describunt*; Fest. s.v. *ambitus* (p. 5L): *Ambitus proprie dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium*; Cic. *Leg.* 1.21.55: *Usucapionem XII Tabulae intra V pedes esse noluerunt*. Ad avviso di A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*⁴, Torino, 2002, p. 333, il proprietario fondiario «non può utilizzare il fondo con costruzioni o coltivazioni sino al confine ma deve lasciare libera per il passaggio una striscia, adiacente al confine, di due piedi e mezzo, sicché tra edifici o fondi confinanti viene a determinarsi una striscia, libera e inusuca-pibile, detta rispettivamente *ambitus* o *iter limitare*, di complessivi 5 piedi»; per A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*², Torino, 2017, p. 269, si sarebbe trattato dello «spazio necessario per il movimento» (sottinteso: tra le abitazioni della città [da *ambire*, muoversi]), cioè un sentiero dell'ampiezza di due piedi e mezzo che doveva circondare ogni abitazione privata (*domus*) ed essere lasciato libero da costruzioni. Ciascuna casa o palazzina restava così «isolata»: di qui il nome *insula* («isolato»). Anche la disposizione relativa all'*ambitus* affondava le sue origini nell'ambito religioso, in quanto la casa era il luogo dove si conservavano e si veneravano le divinità domestiche» (cfr. altresì, *ex plurimis*, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 406; M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo, 2006, p. 296 s.; A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*⁴, Milano, 2019, p. 129). Per la specifica trattazione di XII Tab. VII.1 e relativa bibliografia, v. *Das Zwölftafelgesetz. Leges XII Tabularum (herausgegeben, übersetzt und kommentiert von D. FLACH [in Zusammenarbeit mit A. FLACH])*, Darmstadt, 2004, p. 109 ss., p. 207 ss.; M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome, 2018, p. 315 ss.; C. MÖLLER, *Il regolamento di confini*, in *XII Tabulae. Testo e commento (cur. M.F. CURSI)*, 2, Napoli, 2018, p. 464 s.

¹⁴) E.A. BAUERLE, *Procuring an election: Ambitus in the Roman Republic, 432-49 B.C.*, Diss. University of Michigan, Ann Arbor, 1990, p. 33 nt. 8, la quale, pur ritenendo «not impossible that the Twelve Tables did concern themselves with electoral *ambitus*», riconosce infine il carattere del tutto isolato dell'interpretazione mommseniana di Polyb. 6.56.4.

di *connubium* determinata dal plebiscito Canuleio, era astrattamente estesa anche alla plebe: di conseguenza, le contese avrebbero assunto un'intensità tale da legittimare un intervento in precedenza non necessario e in questa fase – piuttosto che in quella decemvirale – sarebbe stato maggiormente plausibile acquisire consapevolezza del carattere illecito di talune forme di propaganda elettorale.

Si tende, infatti, a ravvisare in un plebiscito del 432 a.C. il primo provvedimento storicamente accertabile in materia di *ambitus*, sebbene la vicenda suscitò diverse perplessità, tanto da indurre taluno a cogliere nel brano «a misinterpretation of some notice in the annals»¹⁵: ne dà notizia Liv. 4.25.9-14¹⁶, ricostruendo una fase di acuta tensione fra patrizi e plebei che merita alcune precisazioni. Nel complesso, colpisce la sproporzione fra l'asprezza dei contrasti e la marginalità del rimedio, sempre tenendo conto degli adattamenti evenemenziali ed espositivi ascrivibili allo storico patavino. Sconfitta Fidene e spostatasi nuovamente la conflittualità nell'Urbe, i plebei discutono accesamente al loro interno per individuare

¹⁵ R.M. OGILVIE, *A Commentary of Livy. Books 1-5*, cit., p. 574 s., per il quale è maggiormente probabile «that an entry – e.g. *album iudicum* – which referred to the censors' (cf. the later *album iudicum*, *album senatorium*) has been distorted to provide historical precedents for action against canvassing». Sebbene effettivamente gli annalisti, dovendo «maneggiare» l'esiguità dei dati disponibili, tendessero a costruire «an elaborate superstructure on the apparent oscillation between consuls and consular tribunes and fit into it any other scraps they could assemble», la ricostruzione «negativa» dello storico scozzese muove da una lettura forse inesatta del brano. A suo avviso, «*album in vestimentum addere*» andrebbe inteso come «the wearing of white clothes by candidates» e, dunque, il divieto di rivestire la toga candida non sarebbe mai stato applicato, al punto che lo stesso Livio («*parva nunca res*») «admits that the law does not sound very credible»; eppure L. FASCIONE, *Alle origini della legislazione de ambitu*, in *Legge e società nella repubblica romana* (cur. F. SERRAO), 1, Napoli, 1981, p. 262 s., prova sia che secondo Servio *album* e *candidum* si differenziavano nettamente sul piano cromatico, sia come la previsione vietasse «di aggiungere bianco, forse con gesso o creta, a vesti di colore naturale o comunque diverso dal bianco», a scopo distintivo. Poiché «Livio parla di *album additum*, e se è giusto prestare fede alla distinzione di Servio, bisogna ritenere che non si tratta di aggiunta di brillantezza a qualcosa che è già bianco opaco, ma solo di aggiunta di bianco», vieppiù considerando che la fonte più risalente circa l'impiego della *toga candida* rimonta a Scipione l'Africano (Polyb. 10.4.8, 10.5.2; Liv. 39.39.2; Isid. Orig. 19.24.6).

¹⁶ Liv. 4.25.9: *Interim Romae principes plebis, iam diu nequiquam imminentes spei maioris honoris, dum foris otium esset, coetus indicere in domos tribunorum plebis; (10) ibi secreta consilia agitare; queri se a plebe adeo spreto, ut cum per tot annos tribuni militum consulari potestate creentur, nulli unquam plebeo ad eum honorem aditus fuerit. (11) Multum providisse suos maiores qui caveant ne cui patricio plebeii magistratus paterent; aut patricos habendos fuisse tribunos plebi; adeo se suis etiam perdere nec a plebe minus quam a patribus contemni. (12) Alii purgare plebem, culpam in patres vertere: eorum ambitione artibusque fieri ut obsaeptum plebi sit ad honorem iter; si plebi respirare ab eorum mixtis precibus minisque liceat, memorem eam suorum inituram suffragia esse et parto auxilio imperium quoque adscituram. (13) Placet tollendae ambitionis causa tribunos legem promulgare ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret. Parua nunc res et vix serio agenda videri possit, quae tunc ingenti certamine patres ac plebem accendit. (14) Vicere tamen tribuni ut legem perferrent; apparebatque inritatis animis plebem ad suos studia inclinaturam. Quae ne libera essent, senatus consultum factum est ut consularia comitia haberentur.*

le ragioni del loro persistente fallimento nelle elezioni per il tribunato militare con potestà consolare: mentre alcuni lamentavano la modesta credibilità dei candidati proposti, al punto che la plebe avrebbe preferito eleggere i patrizi, altri scaricavano ogni addebito su questi ultimi, imputando i continui rovesci agli intrighi elettorali e ai raggiri perpetrati giustappunto dal patriziato. Eliminate le lusinghe miste a minacce della classe dominante, la plebe avrebbe recuperato la necessaria autonomia di giudizio, nonché compattamente diretto i suffragi verso esponenti «interni» con esiti favorevoli. Avendo prevalso la seconda corrente di pensiero, i tribuni della plebe – di cui s'ignorano le generalità – avrebbero rogato un plebiscito che vietava lo sbiancamento delle vesti *tollendae ambitionis causa*: nonostante, secondo Livio, la proposta fosse apparsa del tutto risibile ai suoi contemporanei, in quel frangente avrebbe scatenato uno scontro furibondo tra patrizi e plebei, sfociato comunque nell'approvazione della legge. Il senato, tuttavia, avrebbe neutralizzato la rinnovata compattezza della plebe decretando che per l'anno seguente sarebbero stati eletti i consoli (il cui elettorato passivo era riservato ai patrizi) e, quindi, di fatto sterilizzando la prescrizione.

Una volta superate due obiezioni ricostruttive sulle ragioni dello scontro e la forma del provvedimento, è possibile che i fatti non fossero privi di reale consistenza. Si è detto, in primo luogo, che lo sbiancamento delle vesti non sarebbe stata ragione sufficiente a generare uno scontro duplice, prima all'interno della plebe e poi con il patriziato, osservazione cui persino Livio fornirebbe esplicito conforto (*'parva nunc res et vix serio agenda videri possit'*): in verità, il conflitto sarebbe stato anteriore al momento in cui lo colloca il Patavino, attenendo all'individuazione del divieto da rogare, in quanto si può ragionevolmente supporre che la plebe avesse chiesto l'approvazione di misure decondizionanti assai più drastiche – prospettabili entro un ampio ventaglio: dalla moratoria dei debiti alla abolizione del *noxium* – sì da incontrare la ferrea opposizione patrizia. Sarebbe stato raggiunto, infine, un compromesso al ribasso, che costituì una vittoria «identitaria» per i plebei senza alterare più di tanto in danno dei patrizi i connotati della propaganda elettorale: solo a questo punto, e si tratta di argomento volto a superare la seconda obiezione, il senato avrebbe accettato di prestare la propria *auctoritas* successiva al plebiscito, in modo che acquisisse valore vincolante per tutto il popolo. Con questo stratagemma, d'altra parte, si sarebbe superata l'assenza in capo ai tribuni del *ius agendi cum populo* e per tale ragione Livio si riferisce (impropriamente, ma del tutto in linea con la terminologia del suo tempo) a una *lex*¹⁷.

¹⁷) Coglie nel segno L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus*, cit., p. 23, il quale esclude, nel passo liviano, l'impiego del termine *lex* in senso tecnico, vale a dire di provvedimento comiziale: effettivamente, «il brano parla di tribuni che avrebbero presentato la legge e siccome in quest'anno non si ebbero consoli, né si può ritenere che i *tribuni plebis* avessero un *ius agendi cum populo*, bisognerebbe allora ipotizzare che i tribuni citati nel passo fossero i *tribuni militum c.p.*; tuttavia sembra assai poco

Vi sono quindi i presupposti per non rigettare a priori la credibilità della vicenda in se stessa considerata, ma è altrettanto necessario serbare estrema cautela sulla qualificazione del citato plebiscito come il primo provvedimento romano *de ambitu*¹⁸: che si intendesse biasimare l'impiego di mezzi sleali da parte dei patrizi è

probabile che una proposta contraria, in senso lato, alla propaganda elettorale dei candidati patrizi, possa essere stata approvata in una votazione comiziale di quest'epoca, segnata a tinte forti dalla preponderanza patrizia, ancora estremamente assorbente rispetto a qualsiasi ambizione plebea».

¹⁸) Come sottolineato da P. NADIG, *Ardet ambitus. Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik*, Frankfurt am Main, 1997, p. 18 ss., gli eventi del 445 a.C. (Liv. 4.6.9-11: *Comitia tribuni consulari potestate tribus creandis indicuntur. Quibus indictis, extemplo quicumque aliquid seditiose dixerat aut fecerat unquam, maxime tribunicii, et prensare homines et concursare toto foro candidati coepere, ut patricos desperatio primo irritata plebe apiscendi honoris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. Postremo coacti tamen a primoribus petiere, ne cessisse possessione rei publicae viderentur. Eventus eorum comitiorum docuit alios animos in contentione libertatis dignitatisque, alios secundum deposita certamina incorrupto iudicio esse; tribunos enim omnes patricos creavit populus, contentus eo quod ratio habita plebeiorum esset*) costituirebbero la premessa dell'aspro contrasto narrato dal Patavino con riferimento al 432 a.C. Istituito tredici anni prima il tribunato militare *consulari potestate* e annunciata la data per l'elezione dei tre membri del collegio, tutti quelli che avevano detto o fatto «qualcosa di sedizioso» – massimamente gli ex-tribuni – cominciarono a sollecitare la gente e, vestiti col bianco dei candidati, iniziarono a girare per tutto il foro in cerca di voti, allo scopo di scoraggiare i patrizi. Questi ultimi, superate le iniziali perplessità circa la presentazione di proprie candidature *in partibus infidelium*, finirono per accaparrarsi tutti i posti disponibili, senza suscitare particolare rammarico nella plebe, la quale si sarebbe accontentata di essere presa in considerazione per la massima carica pubblica. Un «*offensichtliche Widerspruch*» (p. 21) tra questi eventi è irrefragabile, nella misura in cui stupisce che quanto praticato dai plebei in un primo momento fosse poi stato, nel giro di pochi anni, severamente combattuto dai medesimi: non è da escludere, tuttavia, che i candidati avessero voluto replicare provocatoriamente gli atteggiamenti tenuti dai patrizi, intendendo mettere questi ultimi alla berlina, o che le valutazioni politiche in seguito fossero mutate. Resta comunque il fatto, già rilevato da C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, p. 402, «*que ces deux pratiques, d'abord le fait de faire blanchir sa toge, ensuite les démarchés dans les villages et les marchés des environs de Rome, devinrent tellement habituelles malgré les lois qui prétendaient les interdire ou les réprimer, qu'elles finirent par désigner les candidatures les plus régulières: c'est du blanchiment de la toge que vient le mot *candidatus*, qui est passé dans la plupart des langues modernes. C'est de l'habitude de parcourir, de quadriller une région, que vient le mot *ambitus*, qui, en soi, n'a rien de péjoratif (les pratiques coupables s'appelleront *ambitus*)*». Né il problema potrebbe essere liquidato, alla stregua di P. NADIG, *Ardet ambitus*, cit., p. 21, in termini di «ragionato» procratismo, cioè asserendo che «*der plebejerfeindliche Unterton (besonders bei 4, 6. 9 = seditiose) des Livius legt nahe, daß es sich hier möglicherweise um ein Konstrukt seiner tendenziösen Quellen handelt*», sicché «*zusätzlich stärkt das Fehlen anderer Belege jegliche Zweifel an der Echtheit des Plebiszits von 432*». Qualora si volesse negare genuinità alla narrazione, sarebbe piuttosto da seguire D. FLACH, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt, 1994, p. 247, secondo cui il modesto costo dello sbiancamento non avrebbe precluso in concreto l'opzione ai plebei, né una legge lo avrebbe mai vietato loro, sicché la storiografia preliviana potrebbe avere inventato la controversia sull'abbigliamento dei candidati alle cariche «*nur, um mit moralpolitischer Zielsetzung den Finger darauf zu legen, wie bedrohlich sich die Wahlkämpfe der Gegenwart von denen der Vergangenheit entfernt hätten*». Più che creazione dal nulla, si potrebbe tuttavia pensare a una rielaborazione di

ipotizzabile, ma il fatto che non fosse stata individuata alcuna sanzione e che, in progresso di tempo, si siano perse le tracce del divieto suggerisce di pensare a una normativa occasionale priva di portata prospettica, legata a circostanze contingenti e forse latamente anticipatrice della legislazione sumptuaria¹⁹, sempre che l'addizione del colore bianco fosse risultata davvero onerosa²⁰. In sostanza, agendo in questo modo il «candidato» si sarebbe sovraesposto assumendo un atteggiamento ubristico, contrastante con la frugalità romana e quindi eccedente la «giusta misura». La scelta dei magistrati, infatti, non sarebbe dovuta dipendere da «come erano apparsi durante la campagna elettorale, ma [da] quello che avevano compiuto nella loro vita, e di cui si poteva parlare in tempo d'elezioni»²¹: un problema di natura morale, dunque, più che di rilevanza penale, valutabile dai censori in sede di *iudicium de moribus*.

Un secondo provvedimento sarebbe intervenuto nel 358 a.C., sempre alla luce della narrazione liviana, su iniziativa del tribuno plebeo Petelio:

Liv. 7.15.11: Eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae; ludi votivi, quos M. Furius dictator voverat, facti; (12) et de ambitu ab C. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad populum latum est; (13) eaque rogatione novorum maxime hominum ambitionem, qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, compressam credebant.

Aggiunte due nuove tribù e tenuti i giochi votivi promessi – in un momento imprecisabile²² – da Furio Camillo quale dittatore, il citato tribuno avrebbe fatto ap-

vicende anteriori, volta ad accentuare il contrasto tra passato (il quale, dunque, avrebbe dovuto denotare un sostrato reale, quand'anche molto esile, proprio per far risaltare la contrapposizione) e presente.

¹⁹) Cfr. I. SAUERWEIN, *Die leges sumptuariae als römische Maßnahme gegen den Sittenverfall*, Hamburg, 1970, p. 38; E. BALTRUSCH, *Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München, 1989, p. 51 s.; A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli, 2002, p. 73 s., i quali collegano il plebiscito del 432 a.C. alla *lex Metilia de fullonibus* (Plin. *Nat. hist.* 35.57.195-196, 198), forse rogata nel 217 a.C. Facendosi portavoce della dottrina anteriore, Bottiglieri desume dal ricordo delle due disposizioni (p. 74) «che alcuni comportamenti erano censurati nelle competizioni elettorali e quindi la *lex Metilia*, piuttosto che apparire come rivolta a limitare l'attività dei *fullones* ... fornisce uno strumento atto a stigmatizzare atteggiamenti ritenuti riprovevoli dalla società».

²⁰) In effetti, come ha notato L. FASCIONE, *Alle origini*, cit., p. 277, si trattava di espediente alla portata di qualsiasi candidato, «e poi non poteva realmente contribuire a creare un legame di simpatia e di gratitudine fra eligendo ed elettore, tale da giustificare un voto, se prima e più a monte non ci fossero state ben altre ragioni interpersonali per operare, in comizio, determinate scelte».

²¹) Così L. FASCIONE, *Alle origini*, cit., p. 277, il quale riconosce che «tutto questo, seppur verosimile, è tuttavia da dimostrare, e le nostre scarse fonti non solo non lo consentono, ma anzi danno prova che nel tempo è sempre esistita una qualche sorta di esibizione dei candidati, i quali, proprio perché dovevano essere scelti, dovevano essere ben conosciuti dall'elettore».

²²) Posto già da A. MOMIGLIANO, *Camillus and Concord*, in *CQ*, 36.3/4, 1942, p. 114 nt. 3,

provare un plebiscito su iniziativa del senato, avente ad oggetto l'*ambitus*, in modo che per la prima volta esso si applicasse all'intero popolo: con questa misura si sperava di eliminare l'abitudine di brigare a caccia di voti, specialmente da parte degli «uomini nuovi», i quali erano soliti aggirarsi in piazze e mercati²³. Analogamente al provvedimento del 432 a.C., anche in questo caso parecchie incertezze gravano sulla veridicità della notizia: Lorenzo Fascione, il quale si è speso con notevole acribia per dimostrarla, propone un ragionamento volto ad armonizzare gli aspetti giuridici e il dato politico compresenti nel passo. A suo avviso, «la *lex Poetelia* non solo fu la prima *lex de ambitu* in senso proprio, ma fu anche la prima ad essere stata voluta senza contrasti per tutto il popolo da una decisione senatoria»²⁴, nel contesto della mutata situazione scaturita dal recente compromesso licinio-sestio. L'oligarchia patrizio-plebea che lo aveva forgiato, infatti, cercava di «blindare» il proprio potere ostacolando le ambizioni degli *homines novi*, vale a dire coloro che non solo non erano mai stati magistrati²⁵, ma neppure ne potevano vantare in passato fra i propri familiari. Si trattava, a tale scopo, «di limitare la corsa alle magistrature di coloro i quali, non avendo mai partecipato alla tenzone elettorale, dovevano girare tra le masse dei cittadini sparsi nel nuovo territorio romano [con riferimento alle due nuove tribù aggiunte nello stesso anno] per uscire dall'anonimato, per presentarsi e farsi conoscere da elettori che, altrimenti, avrebbero continuato a votare come avevano sempre fatto, seguendo una prassi consolidata e nell'ambito di quei canali preferenziali sempre curati da ogni famiglia di importanti personalità politiche»²⁶. Ciò spiegherebbe il riferimento liviano alla perlustrazione di *nundinae* e *conciliabula*²⁷ – ossia di mercati e piazze, in cui sarebbe stato più proficuo

secondo cui si tratterebbe di un'autentica «piece of news», in quanto sarebbe improbabile riferirli alla ormai molto risalente «catastrofe gallica», il problema resta tuttora insoluto, perlomeno all'interno della narrazione liviana.

²³) Alla notizia sulle *lex de ambitu* segue immediatamente Liv. 7.16.1: *Haud aeque laeta patribus insequenti anno C. Marcio Cn. Manlio consulibus de unciario fenore a M. Duillio L. Menenio tribunis plebis rogatio est perlata; et plebs aliquanto eam cupidius scivit*, in cui lo storico rilevava che il plebiscito presentato dai due tribuni del 357 a.C. avverso i *feneratoris* era risultato meno gradito ai *patres* (forse, in questo caso, da intendersi come «patrizi» più che come «senatori», giuste le considerazioni di L. FASCIONE, *Alle origini*, cit., p. 274) di quanto lo fosse stata la *lex Poetelia*; viceversa, la plebe avrebbe approvato la *rogatio* avanzata dai propri rappresentanti in materia di *fenus unciarium* con ben maggiore bramosia (*cupidius*) rispetto al provvedimento dell'anno precedente.

²⁴) L. FASCIONE, *Alle origini*, cit., p. 274.

²⁵) È corretto il richiamo di M. ELSTER, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt, 2003, p. 12, al solo consolato giacché, in quel momento storico, unicamente a questa magistratura – tra quelle superiori – i plebei avrebbero potuto accedere, in forza degli accordi conclusi nove anni prima.

²⁶) L. FASCIONE, *Alle origini*, cit., p. 275.

²⁷) Più precisamente, l'espressione parrebbe indicare un'entità amministrativa assoggettata alla colonizzazione romana, ma abitata da cittadini e, quindi, ricompresa nell'Urbe, in cui il candidato avrebbe potuto raccogliere consensi ancora svincolati da dipendenze o clientele: se ne veda ora la

rendere pubblica la propria candidatura –, nonché l'esatta esplicitazione del termine *ambitio* in ordine al comportamento vietato: resta comunque assodato che neppure in questa circostanza veniva stabilita la sanzione a carico dei trasgressori e che si sarebbe trattato di condotte (divenute) del tutto lecite in progresso di tempo.

Le argomentazioni appena articolate confutano l'opinione intesa a negare radicalmente l'attendibilità della narrazione, secondo cui «a tribunes is unlikely to have proposed, and the people to have passed, a law in which the interests of the leadership of the plebeians were damaged»²⁸: se è vero che un tribuno plebeo non avrebbe potuto presentare una *rogatio* ai comizi centuriati essendo privo della necessaria legittimazione, è altrettanto plausibile che l'*auktoritas patrum* lo avrebbe facoltizzato a procedere in deroga, né si può affermare – sulla scia di quanto già esposto – che il vertice della plebe fosse stato pregiudicato dal provvedimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, sussiste uno stretto collegamento fra i § § 11 e 12 sicché, come non vi è motivo di dubitare circa la fondatezza delle notizie sulle tribù e i ludi votivi, così «there is no obvious reason why either a *lex de ambitu* or the name of C. Poetilius as its *promulgator* should be invented for 358»²⁹. Tuttavia,

trattazione in G. CHOUQUER, *Code de droit agraire romain. Condition agraires, qualités des terres, propriété et fiscalité des terres, controverses agraires*, Paris, 2022, p. 166 s.

²⁸) S.P. OAKLEY, *A Commentary on Livy. Books VI-X, Volume II: Books VII and VIII*, Oxford, 1998, p. 175, il quale richiama le ragioni esposte da K.-J. HÖLKESKAMP, *Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen republik im 4. Jb. V. Chr.*, Stuttgart, 1987, p. 83 ss.; ID., *Die Entstehung der Nobilität und der Funktionswandel des Volkstribunats: die historische Bedeutung der lex Hortensia de plebiscitis*, in *Archiv für Kulturgeschichte*, 70, 1988, p. 290 s., ora anche in *Senatus populusque romanus. Die politische Kultur der Republik – Dimension und Deutungen*, Stuttgart, 2004, p. 63 s.; ID., *Das Plebiscitum Ogulnium de sacerdotibus. Überlegungen zu Authentizität und Interpretation der livianischen Überlieferung*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 131, 1988, p. 59 s. Lo studioso tedesco, a propria volta, rintuzzava le argomentazioni contrarie all'autenticità del passo liviano sviluppate da J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*, München, 1955, p. 52 nt. 4; ID., *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin, 1975, p. 147 e nt. 34 e, più tardi, da M. HUMBERT, *La normativité des plebiscites selon la tradition annalistique*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris, 1998, p. 227 e nt. 87, avverse tanto alla sussistenza dei presupposti storico-politici quanto all'applicazione dell'espediente costituzionale con cui il senato avrebbe trasformato provvedimenti plebei in atti normativi. Lungi dall'essere autentico, quest'ultimo passaggio tecnico andrebbe infatti ascritto al legalismo tardorepubblicano, «der jede Neuerung und selbst jede Verwaltungsmaßnahme schematisch und anachronistisch auf Gesetzesrecht zurückführte und dabei implizit eine entwickelte, abstrakte normative Idee voraussetzte» (K.-J. HÖLKESKAMP, *Die Entstehung der Nobilität und der Funktionswandel des Volkstribunats*, cit., p. 59).

²⁹) Così osserva S.P. OAKLEY, *A Commentary*, cit., p. 175, sebbene l'identificazione del rogante non sia del tutto pacifica, come attestato dal fatto che C. Poetilius C. f. Q. n. Libo Visolus (*Balbus?*) sia indicato da T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic, I. 509 B.C.-100 B.C.*, New York, 1951, p. 120, p. 131, p. 146, p. 158, come console nel 360, 346 e 326 a.C., mentre suo figlio C. Poetilius C. f. C. n. Libo Visolus avrebbe rivestito unicamente la dittatura (forse *clavi fi-*

incongruenze tali da accreditare sospetti di «coloriture» annalistiche non mancano, soprattutto in merito alla sostanza e alle finalità del provvedimento così come descritti dal § 13: sia il riferimento agli *homines novi* sia la menzione del fatto che i medesimi si sarebbero abitualmente aggirati in *nundinae* e *conciliabula* richiamano vicende tardorepubblicane, piuttosto familiari ai lettori liviani, né va omessa la notizia (Gell. *Noct. Att.* 1.7.7) di un discorso di Caio Gracco *de P. Popilio circum conciliabula*, da pronunciare, cioè, contro Popilio Lenate – suo avversario politico – negli spazi delle città del Lazio in cui era tenuto il mercato³⁰. Maldestro si appalesa, inoltre, il tentativo di fare discendere il contenuto del presunto illecito dedotto nello specifico provvedimento dalla sua etimologia, in origine del tutto neutrale ed arricchitasi di connotati peggiorativi secondo modalità senz'altro autonome e diacronicamente posteriori: l'intensa frequentazione dei luoghi pubblici e il desiderio di ricoprire le magistrature costituivano atteggiamenti connaturati alla figura del candidato, a prescindere dal gruppo sociale di appartenenza e in tutte le epoche storiche³¹. Infine, la menzione congiunta di *nundinae* e *conciliabula* suggerisce un collegamento con le due nuove tribù rustiche aggiunte nello stesso anno, in quanto sarebbe stato precluso ai candidati – evidentemente tutti, sebbene poi il 'farsi riconoscere' avrebbe soddisfatto esigenze di figure poco note – di visitarne i centri amministrativi e commerciali³²; nonostante ciò, oltre al silenzio delle fonti su un eventuale censimento che avesse consentito ai nuovi cittadini di registrarsi, va notato come il peso dei *novi cives* sarebbe stato alquanto ridotto, nel contesto delle venti tribù attivate sino a quel momento, sicché un «problema di controllo» da parte della nuova classe dirigente patrizio-plebea difficilmente si sarebbe posto³³.

Detratte queste considerazioni, si può cautamente concludere che la notizia

gendi causa, questione su cui cfr. A. MILAZZO, *Sul carattere "straordinario" della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità della nomina*, in *La dittatura romana* (cur. L. GAROFALO, 1, Napoli, 2017, p. 249 nt. 70 con ulteriore bibliografia; R. SIGNORINI, *La lex vetusta di Liv. 7.3.5 e il dittatore clavi figendi causa*, in *La dittatura romana*, 1, cit., p. 367 nt. 15) nel 313 a.C. Si tratterebbe due di «modelli di carriera» alquanto eccentrici, laddove il primo avrebbe rivestito il consolato nel 360, il tribunato della plebe nel 358 e, infine, ulteriori consolati a vent'anni di distanza (346 e 326 a.C.), mentre il secondo non sarebbe mai stato console prima di fungere da dittatore; di conseguenza, si potrebbe ipotizzare che il dittatore del 313 fosse stato console nel 326 e che il tribuno della plebe del 358, il quale avrebbe rogato la *lex de ambitu*, fosse ancora diverso dal soggetto investito del consolato nel 360 e nel 346 a.C. (cfr., sul punto, S.P. OAKLEY, *A Commentary*, cit., p. 149 s.).

³⁰) Cfr. S.P. OAKLEY, *A Commentary*, cit., p. 176.

³¹) Cfr. S.P. OAKLEY, *A Commentary*, cit., p. 176 s.

³²) Cfr. S.P. OAKLEY, *A Commentary*, cit., p. 177, con rinvio a Liv. 39.37.3, 40.37.3-4 e a A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*², Oxford, 1973, p. 74 s.; che la prescrizione vietasse di uscire dalla città a scopo di propaganda elettorale – sicché quest'ultima si sarebbe concentrata dentro Roma – era stato congetturato da TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, 1, Leipzig, 1887, p. 478 nt. 3.

³³) Cfr. K.-J. HÖLKEKAMP, *Die Entstehung der Nöbilitat. Studien*, cit., p. 84 e nt. 66.

del provvedimento sarebbe munita di storicità, a differenza delle motivazioni addotte da Livio nel § 13, tendenti a colmare – attraverso riempimenti d’intonazione annalistica – la lacuna inerente agli effettivi contenuti dell’illecito³⁴: è, dunque, possibile che si trattasse di un plebiscito (supportato sul versante politico dal senato, ma non necessariamente *ad populum latum* in quanto molto meno rilevante per il patriziato) finalizzato a evitare che le campagne elettorali, dopo le *Leges Liciniae-Sextiae*, assumessero proporzioni inaspettate e, soprattutto, indesiderate a causa del numero dei candidati, frazionando il voto plebeo al punto da renderlo incontrollabile da parte del gruppo dirigente, del quale certamente faceva parte anche Petilio³⁵. In ogni caso, la determinazione sostanziale della misura e le eventuali sanzioni poste a presidio degli eventuali divieti introdotti restano così oscure da imporre la massima prudenza circa l’orientamento che vi ravvisa il fondamento dei successivi provvedimenti *de ambitu*.

3. Tenuto conto del fatto che dopo il controverso plebiscito Petelio non si conoscono provvedimenti in materia di *ambitus* sino al periodo postannibalico³⁶, le fonti acquistano affidabile consistenza solo nel 67 a.C., anno in cui la legge (Acilia)

³⁴) Si vedano le riflessioni di R.W. HUSBAND, *The Law of Poetilius on Corrupt Practices at Elections*, in *CJ*, 10, 1914-15, p. 376 s., recuperate di recente da M. ELSTER, *Die Gesetze*, cit., p. 13 s., ad avviso della quale «aus all diesen Punkten wird deutlich, dass die knappen Worte des Livius ein Konglomerat aus verschiedenen Floskeln bilden, hinter dem Inhalt und Zielrichtung der poetelischen Rogation verborgen bleiben».

³⁵) Cfr., proprio in questi termini, M. ELSTER, *Die Gesetze*, cit., p. 13, la quale tuttavia, poco condivisibilmente e non senza tensioni argomentative, ipotizza come «kann es um diese Zeit vielleicht sogar eine *lex Poetelia* des Konsuls Poetelius gegeben haben, jedoch wegen aller damit verbundenen Implikationen kein *plebiscitum Poetelium*» (p. 14).

³⁶) Sul periodo che separa la *lex Poetelia* da quella *Cornelia Baebia*, rimane valida la minuziosa ricostruzione di L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus*, cit., p. 32-44, con speciale riferimento al primo caso di *quaestio* avverso *coitiones honorum adipiscendorum causa factae* (314 a.C., Liv. 9.26.11-22), ma con cenni anche a Liv. 10.24.8-10, a. 295, in cui il console Publio Decio si duole circa l’atteggiamento dei *patres*, intenti a controllare arbitrariamente le votazioni per conservare il controllo della *res publica*; nonché a Liv. 22.34.7-11, a. 216, nel quale il tribuno della plebe Quinto Bebio Erennio osserva come il console (plebeo, evidentemente) debba essere ‘*vere plebeium id est hominem novum*’, «cioè non basta che sia plebeo, ma deve essere «veramente» plebeo, nel senso che non abbia ancora rivestito magistrature curuli (*homo novus*) in quanto i plebei divenuti nobili, e iniziati agli stessi *sacra* dei patrizi, avevano cominciato a disprezzare la plebe, ed i suoi interessi, da quando i patrizi avevano finito di disprezzarli per sostanziale coincidenza di interessi economici e politici» (ID., *Crimen e quaestio ambitus*, cit., p. 43). Se è vero che la concezione di Erennio esplicita l’avvenuto perfezionamento del «processo di assimilazione di certo strati plebei nell’establishment quiritario», va comunque osservato – anche a soli fini del *crimen ambitus* – come essa sia minoritaria in quanto estrema, a fronte di dinamiche socio-politiche ormai più complesse, perlomeno quando viene definito *homo novus* solo chi non abbia mai avuto legami con la *nobilitas* (rivelandosi, infatti, ‘contaminante’ qualsiasi contatto con quest’ultima e tale da escludere un’efficace azione politica a difesa degli interessi plebei).

Calpurnia – inaugurando il periodo maggiormente documentato a riguardo delle condotte punibili e delle relative sanzioni – avrebbe delineato con ragguardevole precisione i caratteri della fattispecie criminosa. Circa l'intero secondo secolo a.C., dunque, è stato possibile avanzare soltanto supposizioni, meditando sopra le uniche quattro testimonianze vertenti «in presa diretta» sul problema: alludo a Liv. 40.19.11 e *Per.* 47, Schol. Bob. p. 78 St. e Plut. *Mar.* 5.2-5, la dubbia riferibilità diacronica delle quali (ad eccezione del lacerto plutarco) concorre con l'indeterminazione dei profili sostanziali a complicare l'analisi ricostruttiva della fattispecie.

Considerando le citate occorrenze in base al loro mero tenore letterale, si ricaverebbe dal primo dei due passi liviani l'approvazione di una legge rogata dai consoli dietro sollecitazione del senato: *et legem de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum tulerunt*. Il contesto della narrazione permette di ravvisare nel 181 a.C. l'anno di approvazione e nei consoli P. Cornelio Cetego e M. Bebio Tamfilo i proponenti che avrebbero dato seguito alla pronunzia senatoria innanzi ai comizi centuriati, ma tace sul merito della norma. Il secondo passo risulta ancor più succinto, in quanto si limita a ricordare una *lex de ambitu lata* che – in considerazione della *contentio* fra il pretore Cn. Tremellio e il pontefice massimo M. Emilio Lepido, in uno con il *lustrum* completato proprio in quei frangenti – potrebbe appartenere al 159 a.C., anno del consolato di Cn. Cornelio Dolabella e di M. Fulvio Nobiliore: tuttavia, anche in questo caso il contenuto del provvedimento è ignoto (salvo congetturare che Polyb. 6.56.4 vi riconnettesse la pena capitale). L'*ocasio* di siffatti interventi andrebbe scorta in due campagne elettorali aspramente combattute e sfociate nelle votazioni consolari del 185 e del 166 a.C., rispettivamente sulla scorta di Liv. 39.32.5-13 e di Iul. Obs. 12: sebbene queste vicende avessero agito da concause, l'entità dimensionale e la distanza temporale delle medesime dai provvedimenti assunti in seguito ne indeboliscono la persuasività esplicativa³⁷.

³⁷) Liv. 39.32.10-13: *sed Claudius consul sine lictoribus cum fratre toto foro uolitando, clamitantibus aduersariis et maiore parte senatus, meminisse eum debere se prius consulem populi Romani quam fratrem P. Claudii esse: quin ille sedens pro tribunali aut arbitrum aut tacitum spectatorem comitiorum se praeberet? – coerceri tamen ab effuso studio nequit. magnis contentionibus tribunorum quoque plebis, qui aut contra consulem aut pro studio eius pugnabant, comitia aliquotiens turbata, donec perucit Appius, ut deiecto Fabio fratrem traheret. creatus P. Claudius Pulcher praeter spem suam et ceterorum; Iul. Obs. Prodig. 12: *Comitia cum ambitiosissime fierent et ob hoc senatus in Capitolio haberetur, milvus volans mustelam raptam de cella Iovis in medio consessu patrum misit*. Pur convenendo con L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus*, cit., p. 47 riguardo al 166 a.C. – ma l'osservazione si ataglia *mutatis mutandis* altresì alla campagna del 185 a.C. – come l'avverbio *ambitiosissime* indichi «quanto meno che, alle consultazioni elettorali di quell'anno, si erano presentati in molti e si era quindi creata una concorrenza, rimasta negli annali per la sua rilevanza, dalla quale prendevano vigore le richieste di quella parte della *nobilitas* che cercava uno sfoltimento degli antagonisti ed una regolamentazione degli accessi stabilita per legge», non si ha traccia di sicuri risvolti giudiziari. Tanto*

Illuminante, in apparenza, si sarebbe rivelato uno scolio alla *pro Sulla* di Cicerone, il quale – nel 62 a.C., dopo avere deposto il consolato – avrebbe difeso il nipote del dittatore, a fronte dell'accusa di avere partecipato alla congiura di Catilina e ben sapendo che qualche tempo prima a Publio Silla era stata revocata la massima carica repubblicana giustappunto per broglio elettorale. Non l'Arpinate, tuttavia, bensì uno sconosciuto scoliaste dell'orazione, che si stava occupando della *lex Calpurnia* approvata solo cinque anni prima e voleva enfatizzarne la severità, avrebbe incidentalmente fatto notare quanto segue:

Schol. Bob. p. 78, § 17 (St.): nam superioribus <temporibus> damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratum petitione per decem annos abstinerent. Aliquanto postea severior lex Calpurnia et pecunia multavit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos.

In conseguenza di illeciti non precisati, i condannati *ex lege Cornelia* avrebbero subito la sanzione dell'ineleggibilità per un decennio, mentre «alquanto dopo» – con il provvedimento del 67 a.C. – sarebbero state previste penalità ben più severe (vale a dire, multa e interdizione perpetua dalle magistrature). A questo punto, si tratterebbe di capire se il commentatore avesse voluto riferirsi alla norma del 181 o del 159, rogate rispettivamente da Cornelio Cetego e Cornelio Dolabella, oppure ancora intendesse richiamare una *lex de ambitu* introdotta dal dittatore Silla tra l'81 e il 79 a.C., in sede di riordinamento delle *quaestiones perpetuae*³⁸. Non è di

il comportamento del console Claudio e le conseguenze del suo «ardore» a supporto del fratello nel primo caso, quanto le condotte determinate dall'accalcarsi dei candidati nel secondo si sarebbero ascritti all'ambito della liceità e, di per se stesse, non avrebbero giustificato interventi legislativi così diluiti nel tempo, sicché altrove andrebbero ricercati i reali motivi della posteriore regolamentazione comiziale.

³⁸) Quest'ultima ipotesi si deve a TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis romanarum*, Kiliae, 1843, p. 44 e nt. 7; ID., *Römisches Strafrecht*, cit., p. 867 nt. 2, in cui lo studioso reputa difficile che lo scolio evochi proprio la *lex Cornelia Baebia*, «da zwischen diesem und dem calpurnischen andere liegen müssen, auch die Strafe kaum ein Jahrhundert hindurch die gleiche geblieben sein wird». Sul punto L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus*, cit., 48, dopo avere negato la riferibilità del passo alla *lex Cornelia Baebia* – imputabile invece, a suo dire, al provvedimento *de ambitu* del 159 a.C., con cui sarebbe stata istituita la prima *quaestio perpetua* – ha sollevato obiezioni tutt'altro che marginali all'ipotesi mommseniana: infatti, a differenza dei due interventi normativi del II secolo a.C., agganciabili più o meno direttamente a Liv. 40.19.11 e *Per.* 47, «circa l'esistenza di leggi di Silla sull'*ambitus* non vi sono altre fonti che ne parlino, ed è da credere che, se una tale legge fosse esistita, ce ne sarebbero pervenute ben maggiori e più varie notizie, specie nell'opera ciceroniana, come è avvenuto per la gran parte della legislazione sillana». Pertanto, «il dato dello scoliaste sembra, da solo, insufficiente a suffragare l'ipotesi che il dittatore Silla avesse provveduto con una legge apposita ad organizzare la *quaestio ambitus*, che le fonti attestano come già esistente»; a indebolire l'asserzione dello studioso tedesco concorre, poi, un secondo ordine di ragioni, legato alla risistemazione sillana del *cursus honorum*. Secondo App. *Bell. civ.* 1.100.466, il dittatore vietò l'iterazione della stessa magistratura prima che fossero passati dieci anni e allora, «in questo piano riformato di accessi alle cariche,

particolare ausilio, per fugare questa incertezza, la dettagliata narrazione plutarchea del processo intentato contro Mario dopo che questi ebbe ottenuto la pretura per il 115: sconfitto nelle elezioni per l'edilità curule e plebea, qualche tempo dopo era riuscito ad accedere alla magistratura superiore – «saltando» dunque quella inferiore: indizio di alterazioni nella regolarità del *cursus honorum* – come ultimo degli eletti, ma dovendo affrontare un processo *de ambitu* dall'esito incerto³⁹. In conclusione, nonostante l'ostilità nutrita dai giurati nei suoi confronti per ampia parte della causa, il verdetto di condanna non venne pronunciato in virtù della votazione conclusa in parità⁴⁰, circostanza tale da accreditare la ricostruzione del giudizio in termini di *quaestio* in ipotesi '*perpetua*'⁴¹, sicché – fra il 149 a.C., data della *lex*

la necessità di una legge sull'*ambitus* veniva meno nella misura in cui ce ne fosse già stata una che non solo avesse istituito una *quaestio perpetua*, ma che avesse anche comminato una sanzione ... La pena dei dieci anni inflitta dalla *lex de ambitu*, inserita in una serialità altrettanto decennale, avrebbe praticamente significato la stroncatura della carriera, ed in questo senso Silla non aveva bisogno di riformare là dove trovava una disposizione che era perfettamente commensurabile col nuovo sistema costituzionale che andava instaurando» (ID., *Crimen e quaestio ambitus*, cit., p. 49).

³⁹) Plut. *Mar.* 5.2: ὅσπερον δὲ οὐ πολλῶ στρατηγίαν μετελθὼν ὀλίγον ἐδέησεν ἐκπεσεῖν, ἔσχατος δὲ πάντων ἀναγορευθεὶς δικὴν ἔσχε δεκασμοῦ. Un'elezione tanto risicata non aveva mancato di provocare strascichi, in quanto gli avversari avevano notato uno schiavo di Decio Sabacone – senatore che sosteneva notoriamente la candidatura di Mario – aggirarsi tra gli elettori all'interno dello spazio riservato alle votazioni mentre queste ultime si andavano svolgendo. Chiamato a deporre nel processo *de ambitu*, Sabacone aveva addotto come scusante la propria sete e la necessità di farsi portare da bere, dopodiché il suo servo si sarebbe subito allontanato dal recinto di voto, ma durante il lustrò immediatamente successivo sarebbe stato espulso dal senato, sia per falsa testimonianza sia per scarsa temperanza; Gaio Erennio invece, convocato come testimone forse «a discarico», dichiarò di volersi astenere per via del patronato esercitato nei confronti di Mario e della famiglia di questi, nonostante la discutibile obiezione sollevata dall'imputato, in forza della quale l'assunzione della magistratura avrebbe *ipso facto* dissolto il vincolo di clientela. Tracce del giudizio si rinvencono anche in Val. Max. 6.9.14: *in tribunatus quoque et aedilitatis petitione consimilem campi notam expertus praeturae candidatus supremo in loco adhaesit, quem tamen non sine periculo obtinuit: ambitus enim accusatus uix atque aegre absolutionem ab iudicibus impetrauit*, mentre rammentava le difficoltà mariane di accedere al consolato – cui sarebbe pervenuto solo nel 107 a.C. – Cic. *Off.* 3.20.79: *At enim cum permagna praemia sunt, est causa peccandi. C. Marius, cum a spe consulatus longe abesset et iam septimum annum post praeturam iaceret neque petiturus umquam consulatum videretur*. Per la verità, egli subì una sorta di temporaneo ostracismo per l'atteggiamento politico e l'iniziativa legislativa del quinquennio 119-114 a.C., inaugurato dal controverso tribunato in cui aveva fatto approvare la *lex Maria* e concluso dalla non meno contestata pretura, problemi sui quali si veda ora l'approfondita disamina di M. RAIMONDI, *Il tribunato della plebe di Mario e la storia dei Cecilio Metelli*, in *Aevum*, 93.1, 2019, p. 75 ss.

⁴⁰) Plut. *Mar.* 5.5: οὐ μὴν ἀλλὰ ταῖς πρώταις ἡμέραις ἐν τῇ δίκῃ κακῶς πράττων ὁ Μάριος καὶ χαλεποῖς χρώμενος τοῖς δικασταῖς, τῇ τελευταίᾳ παραλόγως ἀπέφυγεν ἴσων τῶν ψήφων γενομένων.

⁴¹) Così reputava – sollevando obiezioni per le quali v. *infra* – E.S. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge Mass., 1968, p. 123 s., traendo spunti anche da Cic. *Brut.* 30.113 e *De orat.* 2.280, circa i processi *de ambitu* intentati nel 116 a.C. contro P. Rutilio Rufo e M. Emilio Scauro: più precisamente, «evidence on the prosecutions of Rutilius and Scaurus

Calpurnia de repetundis, e il 116/115 a.C. – un provvedimento sconosciuto avrebbe esteso anche all'*ambitus* il rito in parola. Rispetto al contenuto dello scolio alla ciceroniana *pro Sulla*, tuttavia, l'occorrenza contenuta nelle *Vite parallele* non dispiega alcun effetto chiarificatore e, anzi, aggiunge a un quadro già di per sé intricato un ulteriore fattore di perplessità.

In sostanza, la dottrina attuale predilige il seguente orientamento, delineato nel complesso da Ferrary⁴² e da Santalucia⁴³, le cui trattazioni hanno il pregio di contemplare criticamente, sovrastandola, l'intera letteratura in argomento. Lo scolio alla *pro Sulla*, menzionando una *lex Cornelia* evocante l'ineleggibilità decennale, potrebbe saldarsi con Liv. 40.19.11 e suggerire che il provvedimento cui allude sia quello votato nel 181 a.C., anno nel quale sarebbe stata deliberata l'interdizione temporanea dalle magistrature, pur a fronte dell'assenza di informazioni circa le condotte illecite. Questa ricostruzione, proposta da Mai⁴⁴ e accettata da Rotondi⁴⁵, fu messa in dubbio da Mommsen, ad avviso del quale Schol. Bob. p. 78 St. si sarebbe riferito a una legge sillana, introdotta in sede di riordinamento del processo *per quaestionem*: l'ipotesi avanzata dallo studioso tedesco sarebbe stata accolta dalla maggior parte degli interpreti, persuasi dalla considerazione secondo cui la riforma del «sistema» criminale romano introdotta dal dittatore non si sarebbe potuta esimere dall'investire anche l'*ambitus*. Tuttavia, due dati ulteriori potrebbero in parte falsificare questa lettura: la *lex* (forse consolare) del 159 a.C. e il processo contro Mario nel 116/115 a.C. Qualora, infatti, si ritenga che il giudizio contro il futuro vincitore dei Cimbri e dei Teutoni si sia tenuto innanzi a una *quaestio perpetua*, si sarebbe costretti ad affrontare un dilemma riguardante la circostanza in cui la corte «permanente» fosse stata istituita: la pur ben articolata congettura di Fascione⁴⁶, in base alla quale si tratterebbe giustappunto del 159 a.C. tramite la *lex*

is indecisive, but Plutarch's account of Marius' trial removes all doubt that the issue was heard by *iudices*. There is no hint of extraordinary commissions for the three cases of 116. The *quaestio de ambitu* must have been organized shortly before this date» (analogamente, P. NADIG, *Ardet ambitus*, cit., p. 30).

⁴²) J.L. FERRARY, *La législation de ambitu de Sylla à Auguste*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, 3, Napoli, 2002, p. 159 ss., poi in ID., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia, 2012, p. 435 ss. (dal quale si cita).

⁴³) B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 127 e nt. 76, p. 144 e nt. 123-124; ID., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013, p. 62, 66.

⁴⁴) A. MAI, *Classicorum auctorum et Vaticanis codicibus editorum tomus II*, Roma, 1828, p. 253 nt. 1.

⁴⁵) G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912 (rist. anast. Hildesheim, 1966), p. 277.

⁴⁶) Cfr. L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus*, cit., p. 56 ss., il quale pone in luce come il brano del *Brutus* ciceroniano andrebbe interpretato diversamente da come si usa fare, vale a dire «nel senso che Pisone fu il primo a far votare una *lex repetundarum*, e che quindi la *quaestio repetundarum* fu la prima delle corti permanenti». Secondo lo studioso, il tribuno plebeo fu il primo a pre-

Cornelia Fulvia – che avrebbe previsto persino l'interdizione decennale dalle magistrature – urta contro la generale convinzione, fondata su Cic. *Brut.* 27.106, per cui la prima *quaestio perpetua* sarebbe stata creata dalla *lex Calpurnia de repetundis* nel 149 a.C. Non resterebbe che supporre l'approvazione, fra il 149 e il 116, «d'une loi sur la brigade dont nos sources, parcimonieuses pour cette période, n'ont gardé aucun souvenir»⁴⁷ oppure abbandonare l'impressione che il giudizio del 116/115 a.C. si fosse svolto innanzi a una corte stabile, accedendo alle mende esplicitate, in specie, dal Santalucia⁴⁸. Un'intricata matassa che, in assenza di nuove

sentare una legge in materia di *repetundae* e il relativo giudizio – essendo state istituite le *quaestiones perpetuae* nel periodo in cui Gaio Papirio Carbone era *adulescens*, ovvero tra il 159 e il 149 a.C. – avrebbe attinto alla nuova tipologia processuale. Più precisamente, la *quaestio ambitus* risalirebbe alla *lex Cornelia Fulvia* del 159 a.C., «già contenendo quei caratteri di permanenza che le derivavano dall'essere stata istituita da una legge, perdurante quindi nel tempo, e non invece da un provvedimento estemporaneo del senato, emanato *ad hoc* per un ben determinato caso: questo avrebbe fatto sì che si sarebbe potuta invocare la legge ogni qualvolta si fosse ritenuto il fatto materiale accaduto conforme alla fattispecie astratta in essa contemplata». Rileva altresì Fascione come il *crimen ambitus*, rispetto alle *repetundae*, avesse «già al suo attivo una storia legislativa di quasi tre secoli ed un'esperienza processuale di oltre un secolo e mezzo, o di poco meno, se si vuole riportare la *quaestio Menia* del 314 a.C. non con la *lex Calpurnia repetundarum*, ma già con le lagnanze dei legati spagnoli del 171 a.C.» (p. 59). Indipendentemente dalla risalenza dei provvedimenti in materia di *ambitus*, è difficile ascrivere portata rivoluzionaria a una legge così poco circostanziata nelle fonti quale sarebbe stata quella del 159, essendo allora molto più accreditabile – sotto questo profilo – quella del 181 a.C.; infine, come lo stesso studioso riconosce, il contenzioso in materia di *repetundae* nel II secolo a.C. senza dubbio dominava la vita politica, economica e giudiziaria a Roma, sicché appare assai più verosimile l'istituzione di una corte permanente (per la novità che avrebbe rappresentato) al fine di soddisfare le pressanti esigenze nascenti dalla protezione degli interessi legati alla gestione dei popoli vinti piuttosto che dalle occasionali – sebbene non infrequenti – contestazioni sollevate dai candidati sconfitti nelle elezioni.

⁴⁷ J.L. FERRARY, *La législation de ambitu*, cit., p. 436 s., per il quale «ce pourrait être, à la rigueur, la loi Cornelia de la scholie à Cicéron», sebbene nel periodo menzionato non si trovano nelle fonti riferimenti almeno indiretti a magistrati – più Corneli avendo avuto accesso al consolato, e in precedenza al tribunato, nel turno di tempo individuato dallo studioso – che avrebbero potuto rogarla; di conseguenza, se si valorizzasse questo elemento, ad avviso dello studioso sembrerebbe più verosimile, «compte tenu de l'importance de la législation syllanienne en matière criminelle, que cette dernière soit une loi de Sylla». Soluzione comunque non «indolore», dal momento che per Ferrary «il est vrai qu'une *quaestio de ambitu*, presque certainement déjà une *quaestio perpetua*, existait avant Sylla, dès 116, mais elle ne put être instituée, comme le voudrait Fascione, par la loi de 159, car rien ne nous permet de rejeter le témoignage explicite de Cicéron» circa la creazione della prima corte permanente al fine di punire il *crimen de repetundis* dieci anni dopo.

⁴⁸ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 127 nt. 76, osserva, d'altra parte, che la menzione di *iudices* da parte di Valerio Massimo (*δικασταί* per Plutarco) «non implica, come vorrebbe Gruen, che la corte fosse permanente, giacché il termine è usato anche per designare i giurati delle *quaestiones extraordinariae* (es. Cic. *Brut.* 128: '*Gracchani iudices*')», né tantomeno il pareggio che avrebbe evitato a Mario la condanna sarebbe peculiare di una *quaestio perpetua*. Vi è poi da aggiungere che la condotta ascrittagli – vale a dire, l'ingresso del servo di un suo sostenitore nel recinto di voto durante la deliberazione – non risulta sino a quel momento normativamente tipizzata, talché la

fonti dirette, è certamente difficile dipanare, nel contesto di un dibattito che tuttavvia può essere arricchito da qualche ulteriore spunto di riflessione.

4. Una contestualizzazione storico-giuridica più precisa agevola il percorso verso risultati idonei a ricomporre almeno parzialmente i contrasti di cui si è dato conto: l'ipotesi che vado proponendo in questa sede, sebbene suscettibile di ulteriore approfondimento, scorge nella legge del 181 a.C. – sovente trascurata in precedenza – l'atto «fondativo» del *crimen ambitus*, il che può essere ben compreso soltanto tenendo conto delle trasformazioni seguite al conflitto annibalico e alla seconda guerra macedonica. Negli anni Ottanta del II secolo d.C., con ripercussioni sul periodo iniziale del decennio successivo, l'impatto di due fattori sulla vita politica romana incrementa sensibilmente, infatti, la competizione per l'accesso alle magistrature.

In primo luogo, l'oligarchia patrizio-plebea aveva subito pesanti perdite – come attestato dalla *lectio senatus* intervenuta nel 216 a.C., appena dopo Canne, con 177 nuovi innesti e, ancora, dai vuoti creati nei quattordici anni successivi – cui si era sopperito allargando il bacino familiare di utenza dell'aristocrazia romana. L'eccezionale situazione bellica, oltre a favorire carriere fulminee, aveva introdotto nel *cursus honorum* parecchi esponenti di questa nobiltà «giovane» che, avendo rivestito questura, edilizia e pretura, miravano alla massima magistratura: i *fasti consulares* attestano che il 25% dei plebei pervenuti al *maximus honos* fra il 200 e 180 a.C. erano *homines novi* nel senso più genuino dell'espressione, a fronte dell'8% relativo al ventennio precedente⁴⁹. Inoltre, dal 197 a.C., il numero di pretori era passato da quattro a sei, a fronte della necessità di porre fine agli *imperia extraordinaria* con cui erano state rette l'*Hispania Citerior* e quella *Ulterior* dopo la sconfitta cartaginese, così da estendere alle medesime l'ordinamento già vigente in Sicilia e Sardegna⁵⁰: ciò significa che, diversamente da quanto avvenuto sino ad allora, solo un terzo dei pretori sarebbe potuto diventare console alla prima elezione utile e che

sua singolarità potrebbe ben giustificare la creazione di una giuria *ad hoc*. Ad avviso di A. LINTOTT, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, in *JRS*, 80, 1990, p. 6, infatti, operò «perhaps a magistrate with a *consilium* rather than a court with a large jury such as prescribed for trials *de repetundis* by C. Gracchus' law» (cautamente allineato a questa ricostruzione risulta S. CASTÁN, *Corrupción electoral en la república romana: intereses del populus y la nobilitas en la lucha política*, in *AFDUC*, 16, 2012, p. 783).

⁴⁹) Cfr. H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence. The ambitus Legislation of the 180s B.C.*, in *Money and Power in the Roman Republic* (ed. by H. BECK, M. JEHNE, J. SERRATI), Bruxelles, 2016, p. 138.

⁵⁰) Liv 32.27.6-7: *Biduo post praetorum comitia habita. Sex praetores illo anno primum creati crescentibus iam prouinciis et latius patescente imperio; creati autem hi: L. Manlius Uolso C. Sempronius Tuditanus M. Sergius Silus M. Heluius M. Minucius Rufus L. Atilius – Sempronius et Heluius ex iis aediles plebis erant; curules aediles Q. Minucius Thermus et Ti. Sempronius Longus* (cfr. G. RONDONI, *Leges publicae populi romani*, cit., p. 266; M. ELSTER, *Die Gesetze*, cit., p. 288).

senza gestire tale magistratura – il cui esercizio diveniva *de facto* obbligatorio per gli aspiranti al consolato – non vi sarebbe stata alcuna possibilità di approdarvi⁵¹.

In secondo luogo, è noto che i risultati delle guerre combattute verso la fine del III secolo a.C. incrementarono sensibilmente le risorse pubbliche e, soprattutto riguardo la classe dirigente, le ricchezze monetarie⁵² alterando le tecniche di aggregazione del consenso: sino a quel momento, infatti, nelle elezioni il gruppo dirigente formatosi dopo (e in conseguenza) del compromesso licinio-sestio si era avvalso di un «capitale simbolico» che, accumulato grazie all'efficienza militare e al prestigio sociale per poi essere incapsulato in forme rituali determinate, costituiva la sua fonte di legittimazione (e di rendita) politica⁵³. Indipendentemente dalla pretesa decadenza morale provocata dall'afflusso di tali ricchezze, si deve riconoscere che in specie le famiglie emergenti non avrebbero esitato ad avvalersi del «capitale reale» per disegnare strategie funzionali ad acquisire rapidamente visibilità e competitività elettorali⁵⁴: la modificazione dei tradizionali parametri della lotta politica avrebbe richiesto l'intervento del Senato, che – preoccupato di mantenere la propria funzione direttiva in seno alla *Res Publica* – non si fece attendere.

Giungiamo, quindi, al «cuore» del problema, costituito dalla ricerca di un equilibrio tra le aspirazioni di quanti ambivano a conservare il potere facendo leva sul proprio tradizionale prestigio e quelle di chi intendeva attivare rilevanti capacità

⁵¹) Cfr. H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 137, secondo cui – alla luce dei *fasti pretorii* come compilati da T.C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, 2, Oxford, 2000, p. 725 ss. – «before 196, the individual career paths of men who held the *maximus honos* indicate that, on their way to the consulate, many had sidestepped the praetorship, and that means that praetorship was not compulsory for the consuls. Even after the Hannibalic war, from 199 to 196, four of the eight consuls took a shortcut on the way to the consulship, bypassing the office of *praetor*. As of 195, however, all men held the praetorship before serving as consuls».

⁵²) Cfr., *ex plurimis*, N. ROSENSTEIN, *Rome at War. Farms, Families, and Death in the Middle Republic*, Chapel Hill-London, 2004, p. 63 ss.; W. SCHEIDEL, *A Model of Real Income Growth in Roman Italy*, in *Historia*, 56, 2007, p. 322 ss.; H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 135 s.

⁵³) Sulla scorta di K-J. HÖLKEKAMP, *The Roman Republic as Theatre of Power: the Consuls as Leading Actors*, in *Consuls and Res Publica. Holding Office in the Roman Republic* (ed. by H. BECK, A. DUPLÁ, M. JEHNE, F. PIÑA POLO), Cambridge, 2011, p. 161 ss., viene correttamente osservato che «in the face-to-face communication that was so characteristic of the conduct of politics at Rome – in elections and public speeches, during festivals and processions, or at religious ceremonies – the interaction between the noble elite and common people was neither casual nor free-floating, but encoded in the shape of civic rituals»: proprio questi ultimi «rendered the situation in which they were performed meaningful and legitimate» (così H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 133).

⁵⁴) La triplice sfida cui l'oligarchia preannibalica avrebbe dovuto fare fronte era resa più aspra, ad avviso di H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 139, «by dynamic social change, the deterioration of the numerical success rates, and the thrust towards a new commodity – vast amounts of financial assets – that allowed competitors to climb to all-new heights in their attempt to recommend themselves to the people of Rome and propel their ambitions».

economiche per sopperire a origini familiari modeste: mentre i primi avrebbero agito introducendo provvedimenti (prima caso per caso e poi generali) volti a limitare le spese nei giochi, nel lusso e nelle elezioni in nome degli ancestrali *boni mores*, i secondi invece avrebbero inteso tutelare l'eguaglianza delle posizioni di partenza nelle competizioni elettorali attraverso l'introduzione di precisi dettami legislativi in materia di *cursus honorum*. Contrariamente a quanto si è soliti pensare, il garante di tale equilibrio sarebbe stato Catone il Censore, la cui posizione risultò preminente negli anni seguiti alla sua censura (184) e, comunque, nel *lustrum* in cui avrebbe formalmente ricoperto la carica, atteso che egli non mancò di promuovere, avallare e difendere tutti i provvedimenti legislativi introdotti in quel torno di tempo⁵⁵.

La *lex Cornelia Baebia de ambitu*, votata nel 181 a.C., non potrebbe essere intesa nei contenuti e nelle finalità senza che ne sia individuato il terreno di coltura, rappresentato dalle controversie in materia di sovvenzionamento dei giochi verificatesi nel decennio precedente. Per prassi, le relative spese gravavano su fondi pubblici assegnati dai censori o dagli edili, mentre, nel caso di *ludi votivi*, il Senato autorizzava il comandante – che in battaglia aveva assunto l'impegno dinnanzi alla divinità – ad attingere i fondi dalle *manubiae*, sì da “monitorare” i costi. A decorrere dal 200 a.C.⁵⁶, tuttavia, gli edili (sia curuli sia plebei) avrebbero offerto competizioni sempre più spettacolari incrementando, di conseguenza, gli esborsi al punto che, nel 191 a.C., il senato dovette ammonire il console P. Cornelio Scipione Nasica – recidivo, se si considerano le vicende di sei anni prima – affinché finan-

⁵⁵) Sulla *Dissuasio ne lex Baebia derogaretur* e sull'orazione *De ambitu*, cfr. P. FRACCARO, *Catoniana I. Sulle leggi Cornelia Baebia de ambitu e Baebia de praetoribus*, in ID., *Opuscula*, 1, Pavia, 1956, p. 227 ss.; A.E. ASTIN, *Cato the Censor*, Oxford, 1978, p. 329 ss.; F. RUSSO, *Aurum atque ambitio: fenomeni di ambitus a Roma in età mediorepubblicana*, in *Studi Classici e Orientali*, 62, 2016, p. 116.

⁵⁶) Cfr., per il 200 a.C., Liv. 31.50.2-5; per il 197, Liv. 33.25.1-3. In questo secondo caso, si noti la competizione fra l'edile curule P. Cornelio Scipione Nasica e l'edile plebeo M. Acilio Glabrone, tipici esemplari – per ragioni diverse – di attori politici «di nuova generazione». Quest'ultimo, in particolare, avrebbe avuto accesso al consolato nel 191 a.C. e si sarebbe candidato alla censura due anni dopo, suscitando l'opposizione dei concorrenti, i quali lo accusarono di avere condizionato gli elettori mediante donazioni di varia natura (Liv. 37.57.11: *multa congiaria distribuerat quibus magnam partem obligarat*), sebbene l'accusa formale riguardasse l'appropriazione di parte del bottino acquisito due anni prima durante la campagna contro Antioco ed implicitamente utilizzato per successive elargizioni. Glabrone, cui in effetti veniva rimproverato dalla *nobilitas* tradizionale di essere un *homo novus* (Liv. 37.57.12), si salvò dalla condanna ad una multa elevata ritirando la candidatura *in extremis*, come precisato da Liv. 37.58.1-2. Sulla vicenda, cfr. J. SUOLAHTI, *The Roman Censors. A Study on Social Structure*, Helsinki, 1963, p. 341 ss.; J. BRISCOE, *A Commentary on Livy Books XXXIV-XXXVII*, Oxford, 1981, p. 392; R. STOLLE, *Ambitus et invidia. Römische Politiker in Spannungsfeld zwischen persönlichem Ehrgeiz und Forderungen der Standesloyalität 200-133 v. Chr.*, Frankfurt am Main, 1999, p. 48 ss.; H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 144 s.

ziasse i suoi giochi votivi attraverso il bottino oppure *sua ipse impensa*⁵⁷. Il fatto che questi, pur di celebrarli per dieci giorni in nome della repubblica, mettesse mano al proprio patrimonio personale (ipotesi reputata residuale dal senato stesso) attesta come «the accumulation of monetary assets itself would become a powerful tool in politics»⁵⁸ e, allo stesso tempo, di lì a poco si sarebbe aperta una voragine. Nel 187, infatti, il propretore Fulvio Nobiliore chiese di celebrare i *ludi magni* per la conquista di Ambracia, proponendo di accantonare a tale scopo una parte della somma che avrebbe depositato nell'erario come bottino di guerra e il Senato – udito il collegio dei pontefici – accettò, a condizione che la spesa non eccedesse la cifra di ottantamila sesterzi (circa un quinto degli introiti maturati a seguito della vittoria), non è chiaro se comprensiva o meno di risorse private⁵⁹. In progresso di tempo, considerati gli esborsi effettuati da T. Sempronio Gracco nel 182, talmente consistenti da «sovraccaricare» non solo i Latini e i *socii*, ma anche i provinciali, un nuovo *senatusconsultum* ribadì la necessità di non superare, in futuro, il limite introdotto cinque anni prima per Fulvio Nobiliore⁶⁰, nel frattempo divenuto console. Sul punto, la narrazione liviana si rivela illuminante perché consente di cogliere un risvolto gravido di implicazioni giuridiche: a prescindere dalla controversa ricomprendimento di ricchezze personali nel «massimale» in parola, la deliberazione senatoria del 187 presentava una lacuna, nella misura in cui non faceva cenno a contribuzioni «più o meno» volontarie effettuate dagli alleati o dai provinciali, sicché l'edile curule Sempronio Gracco – ai fini della celebrazione dei suoi giochi – ne aveva approfittato per accumulare fondi assai superiori al plafond di ottantamila sesterzi. Nel 179 a.C., dovendosi autorizzare i giochi per la vittoria sui Celtiberi,

⁵⁷) Liv. 36.36.1-2: *Alter consul P. Cornelius Scipio, Galliam prouinciam sortitus, priusquam ad bellum, quod cum Bois gerendum erat, proficisceretur, postulauit ab senatu, ut pecunia sibi decerneretur ad ludos, quos praetor in Hispania inter ipsum discrimen pugnae uouisset. nouum atque iniquum postulare est uisus; censuerunt ergo, quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia uouisset, eos uel de manubiis, si quam pecuniam ad id reseruasset, uel sua ipse impensa faceret.*

⁵⁸) Così H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 132.

⁵⁹) Liv. 39.5.7-11: *Is cum gratias patribus scriptis egisset, adiecit ludos magnos se Ioui optimo maximo eo die quo Ambraciam cepisset uouisse; in eam rem sibi centum pondo auri a ciuitatibus collatum; petere ut ex ea pecunia, quam in triumpho latam in aerario positurus esset, id aurum secerni iuberent. senatus pontificum collegium consuli iussit, num omne id aurum in ludos consumi necesse esset. cum pontifices negassent ad religionem pertinere, quanta impensa in ludos fieret, senatus Fuluium quantum impenderet permisit, dum ne summam octoginta milium excederet, su cui cfr. – in ordine all'esatta individuazione della somma – J. BRISCOE, *A Commentary on Livy Books 38-40*, Oxford, 2008, p. 222.*

⁶⁰) Liv. 40.44.10-12: *[...] de pecunia finitum, ne maior ludorum causa consumeretur, quam quanta Fului Nobiliori post Aetolicum bellum ludos facienti decreta esset; neue quid ad eos ludos arcesseret cogeret acciperet faceret aduersus id senatus consultum, quod L. Aemilio Cn. Baebio consulibus de ludis factum esset. decreuerat id senatus propter effusos sumptus factos in ludos Ti. Sempronii aedilis, qui graues non modo Italiae ac sociis Latini nominis, sed etiam prouinciis externis fuerant, in cui è riportato pressoché fedelmente il testo del senatoconsulto.*

il senato approvò un provvedimento di ampia portata, unificando le disposizioni emanate *ad hoc* nel 187 e nel 182: come si è notato, la tecnica di regolamentazione della fattispecie si era gradualmente raffinata, inclinando verso la formulazione di principi generali e assumendo fattezze paralegislative⁶¹.

Analoga ispirazione permea, nel 182 a.C., la *lex Orchia de coenis* – più esattamente, un plebiscito approvato *ex senatus sententia*, certamente sotto l'egida di Catone –, in forza della quale veniva limitato il numero dei partecipanti ai banchetti privati (sebbene si ignorino i dettagli) e, conseguentemente, le spese necessarie a sovvenzionarli⁶². Sostanzialmente diverso dalla legge Oppia del 215 a.C., contro la cui abrogazione egli si era ardentemente impegnato, il provvedimento avrebbe ufficialmente colpito la *luxuria* mirando a favorire il ripristino dei costumi ancestrali, per quanto in concreto finisse per essere sovente disattesa senza timore di sanzione, la cui natura si ignora (salvo invocare, appunto, la *potestas puniendi* censoria). Indirettamente, si sarebbe proposto di disincentivare le modalità di aggregazione del consenso da parte della *nobilitas* emergente⁶³, rappresentando il secondo tassello – dopo la regolamentazione dei giochi – del mosaico completato nel 181 a.C. dalla *lex Cornelia Baebia de ambitu*, cui si è soliti abbinare una legge (rogata forse dal solo Bebio) con cui si sarebbe ridotto ad anni alterni il numero dei pretori da sei a quattro⁶⁴. È opportuno chiarire subito come sia alquanto irrilevante, ai nostri fini, stabilire se si trattasse di un unico provvedimento legislativo o di due interventi diversi, giacché appare evidente l'omogeneità teleologica del disegno, teso a ridurre la conflittualità elettorale nel suo complesso, ma, in effetti, a scoraggiare l'impiego delle ricchezze personali a scopo elettorale.

Orbene, nonostante né Livio né lo scolio alla *pro Sulla* di Cicerone – da riferire, con tutta probabilità, a questa legge – descrivano le condotte illecite punite

⁶¹ Cfr. H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 135.

⁶² Cfr. Macr. *Sat.* 13.17.2; Fest. s.v. *percunctatum* p. 242M (= p. 280, 282L); Schol. Bob. *Pro Sest.* 138 (p. 141 St.), su cui – anche in riferimento alle supposte orazioni tenute da Catone a difesa della legge nella sua fase introduttiva o, in seguito, per scongiurarne l'attuazione – v. I. SAUERWEIN, *Die leges sumptuariae*, cit., p. 70 ss.; E. BALTRUSCH, *Regimen morum*, cit., p. 77 ss.; A. LINTOTT, *Electoral Bribery*, cit., p. 5; A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso*, cit., p. 132 ss.; M. ELSTER, *Die Gesetze*, cit., p. 337 ss.

⁶³ All'analisi del rapporto fra la legislazione sumptuaria e quella *de ambitu* presta cura S. CASTÁN, *Corrupción electoral*, cit., p. 779 ss., con speciale riguardo al periodo ricompreso fra il 141 e il 131 a.C. (ivi acclusa bibliografia), cui si rimanda.

⁶⁴ Che il tentativo fosse destinato a fallire anche per ragioni tecniche fu reso evidente dal fatto che, già nel 177 a.C., si tornò alla designazione di sei pretori così da evitare distorsioni nel governo delle province, in quanto – eleggendone solo quattro – due di esse sarebbero rimaste «scoperte» (cfr. T.C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, 1, Oxford, 2000, p. 169 ss., secondo cui l'*Hispania Citerior* e *Ulterior* sarebbero state assegnate ai pretori solo negli anni pari; H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 139 s.); poiché anche nel 176 a.C. ne furono eletti sei, si può supporre che la legge sia divenuta desueta – se non addirittura finisse abrogata – molto presto.

dalla legge *Cornelia Baebia*, si può ragionevolmente supporre che essa contenesse *capita* inerenti ai seguenti aspetti e coerenti con il disegno sopra delineato:

- a) limitazione generale delle spese familiari e personali durante la campagna elettorale o in vista della stessa, unitamente a un massimale per specifiche attività o iniziative;
- b) divieto di organizzare banchetti pubblici a scopo propagandistico, ad integrazione della *lex Orchia* (attinente a *convivia* privati);
- c) divieto di ricevere o effettuare donazioni e contribuzioni, sì da alterare la tradizionale struttura delle clientele volte a concretizzare il 'capitale simbolico' cui si è accennato in precedenza.

La sanzione dell'ineleggibilità decennale, lungi dal sembrare stravagante, sarebbe apparsa congruente tanto al plebiscito *ne quis eundem magistratum intra X annos caperet* (del 342 a.C. o di epoca successiva, impregiudicate le controversie sulla datazione), quanto al dato obiettivo della non rara disapplicazione di quest'ultima norma, anche in assenza di apposita *rogatio de lege solvendo*.

Catone avrebbe altresì supportato – contro gli interessi dell'aristocrazia preannibalica: da cui la connotazione 'eclettica' del suo atteggiamento – la regolamentazione del *cursus honorum*, indipendentemente dalla relazione fra *rogatio Pinarina* e *lex Villia annalis*, nonché dal dibattito sul contenuto di quest'ultima. Secondo lo scarno resoconto formulato da Liv. 40.44.1, si sarebbe trattato del primo provvedimento a stabilire l'età minima di accesso a ciascuna magistratura curule; in tal modo, venne sensibilmente circoscritta la possibilità di deroghe ed eccezioni, sì da ridurre la discrezionalità del senato nel concederle, consegnando la competenza circa la regolamentazione delle carriere alle assemblee popolari. Appare verosimile che l'impostazione sottesa al disciplinamento del *cursus* premiasse la nobiltà emergente e fosse dalla medesima promossa, in termini di risposta a quanti – volendo neutralizzare il «capitale reale» alimentato dalle nuove risorse finanziarie – avessero inteso, attraverso il mosaico normativo sopra menzionato, alterare l'eguaglianza formale delle condizioni di partenza nella competizione elettorale⁶⁵.

5. L'introduzione della legge Cornelia Bebia, nel 181 a.C., è dunque strettamente connessa alle dinamiche politiche, economiche e sociali del contesto postannibalico, sicché non se ne potrebbero cogliere significato e contenuti ragionando sul

⁶⁵) Reputando difficoltoso competere con la nobiltà tradizionale (le *gentes* Cornelia, Fabia, Servilia e Valeria) sul terreno del «capitale simbolico», le più recenti famiglie aristocratiche – si pensi agli Acilii – «no doubt will have preferred to see normative regulations and legal prescriptions in place that governed, formalized, and standardized, as it were, the contest for public office. Rather than leaving it to the discretion of the senate to make ad-hoc decisions when and if it deemed them necessary, the younger aristocracy almost certainly we have been among the most vocal advocates for regulation by law» (H. BECK, *Wealth, Power, and Class Coherence*, cit., p. 145).

mero dato delle fonti, in assenza di idonea contestualizzazione storica: diversamente da quanto si è finora ritenuto, il suo apparato prescrittivo – che deduciamo da regolamentazioni collaterali, rispetto alle quali denuncia una sicura coerenza – si caratterizza per completezza e omogeneità. In forza di ciò, il provvedimento in parola avrebbe costituito non solo l'atto fondativo del *crimen ambitus*, ma anche il calco cui avrebbe fatto riferimento ogni intervento sino alla *lex Calpurnia* del 67 a.C., resistendo nei suoi lineamenti essenziali sia ai tentativi di «alleggerimento» verificatisi nei decenni successivi sia al mutamento delle procedure di voto dettato tramite le *leges tabellariae*. Sotto questo profilo, infatti, ritengo che la *lex de ambitu* solo cursoriamente ricordata da Liv. *Per.* 47 si limitasse ad aggiornare l'impianto della precedente, riproponendone i tre capitoli già menzionati e incorporando le innovazioni recate dalla *lex Fannia cibaria* 161 a.C.⁶⁶, senza tuttavia modificare la sanzione dell'ineleggibilità decennale⁶⁷ e la forma del giudizio. Considerato che le persecuzioni per *ambitus* rimangono sporadiche per più di un secolo e l'idea di una legge anonima finalizzata all'attivazione di una *quaestio perpetua* nel periodo ricompreso tra il 149 e l'81 a.C. non oltrepassa – al vaglio delle fonti – lo stadio congetturale, è verosimile che il primo intervento successivo alla (presunta) *lex Cornelia Fulvia* del 156 a.C. sia stato proprio di matrice sillana. Anche il dittatore, tuttavia, si sarebbe limitato a recepire largamente i contenuti precedenti forse adattati

⁶⁶) Cfr. Macr. *Sat.* 3.17.3-5; Athen. 6.274c (c. 108); Gell. *Noct. Att.* 2.24.3-6, 20.1.23; Plin. *Nat. hist.* 10.139, testi commentati da I. SAUERWEIN, *Die leges sumptuariae*, cit., p. 79 ss.; E. BALTRUSCH, *Regimen morum*, cit., p. 81 ss.; A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso*, cit., p. 138 ss.; M. ELSTER, *Die Gesetze*, cit., p. 396 ss.

⁶⁷) Sulla scorta di Polyb. 6.56.4, testo già riportato *supra* (nt. 10), B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 144 s. nt. 124, reputa che intorno alla metà del II secolo a.C. si applicasse la pena di morte ai rei di corruzione elettorale ma di ciò non si potrebbe essere così certi, per le ragioni ora compiutamente articolate da F. RUSSO, *Aurum atque ambitio*, cit., p. 130, ad avviso del quale «il significato di questo passo si spiega in base a due precedenti passi dell'opera polibiana, relativi alla diffusione della corruzione dei magistrati in Grecia e Cartagine in confronto alla situazione romana. Se in Grecia, secondo Polibio, è scontato trovare magistrati che derubano lo stato (6.56.13-15), come anche a Cartagine al tempo della seconda punica, dove è normale che i candidati elargiscano doni, a Roma è prevista per quest'ultimi casi, cioè in sostanza casi di *ambitus*, addirittura la pena capitale. Polibio, che mescola diversi casi di corruzione (dall'appropriazione di denaro pubblico alla corruzione elettorale), menziona, per il periodo della seconda punica (riferimento cronologico del paragone con Cartagine a proposito del dilagare della corruzione, anche di tipo elettorale), quando cioè i Romani erano incorrotti, addirittura una pena capitale contro l'*ambitus*. Al di là di quest'ultimo aspetto, frutto forse di un fraintendimento da parte di Polibio di una fonte romana, resta il fatto che pochi anni dopo, Polibio ritiene che a partire dalle guerre d'oltremare (18.35.1) la corruzione si sia diffusa anche a Roma, seppur con eccezioni quale quella dell'Emiliano. È vero che Polibio parla di corruzione in generale, ma il parallelo di Cartagine ci assicura che all'interno di questa c'era anche quella elettorale, come d'altra parte il contrasto tra l'Emiliano e i suoi coetanei che passano il tempo nel foro a cercare il consenso popolare conferma» (in precedenza, cfr. A. LINTOTT, *Electoral Bribery*, cit., p. 4 e nt. 10, che giustamente ritiene infondata l'ipotesi di C. AMBROSONE, *Note sull'illecito nelle elezioni romane*, in *Atti Acc. Napoli*, 94, 1983, p. 224).

alla sua *lex sumptuaria*⁶⁸, riservando anche al *crimen ambitus* una specifica *quæstio perpetua*, così da attrarre questa fattispecie nell'alveo di tale sistema processuale.

In controluce, è possibile notare che sino alla crisi tardorepubblicana sarebbe limitativo identificare l'illecito in parola con il broglio elettorale o il mercimonio di voti, come attestato dall'eterogeneità delle condotte via via riprovate: ben oltre il II secolo a.C. Cicerone (*De orat.* 2.25.105) avrebbe scritto ancora che '*de ambitu raro illud datur, ut possis liberalitatem atque benignitatem ab ambitu atque largitione seiungere*'. L'effettiva emersione del *crimen*, strettamente collegata alla regolamentazione dei giochi e del lusso, dunque, avviene in un contesto nel quale il «bene giuridico» da preservare va ravvisato nei *boni mores*, del quale l'ostentazione e l'eccesso rappresentano l'esatto opposto. Non si deve, tuttavia, banalizzare questo aspetto evocando la decadenza dei costumi e il crollo della moralità – mali contro i quali, secondo i più, si sarebbe anacronisticamente battuto Catone maggiore, previa attribuzione di un ruolo non corroborato dalla verità storica – perché la «posta in gioco» è ben più consistente, vale a dire il controllo delle magistrature, all'esito di concrete dinamiche economico-sociali che si agitano mentre l'espansione si avvia a conclusione⁶⁹. La trasfigurazione dell'illecito avviene, dunque, in epoca postsillana, quando il «punto di equilibrio» tra capitale simbolico e risorse finanziarie si sarebbe dissolto e la spaccatura all'interno della classe dirigente romana – in cui ciascuna delle parti avrebbe qualificato quella avversa in termini di *hostis* – avrebbe reso incontrollabili le assemblee popolari e indotto a riconfigurare l'*ambitus*, sino al punto di giustificare avverso il medesimo un profluvio di leggi tanto draconiane quanto inutili.

⁶⁸) Cfr. Gell. *Noct. Att.* 2.24.11; Macr. *Sat.* 3.17.11; Plut. *Sull.* 35.4; Cic. *Att.* 12.35-36, su cui si vedano G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, cit., p. 354 s.; I. SAUERWEIN, *Die leges sumptuariae*, cit., p. 130 ss. ed E. BALTRUSCH, *Regimen morum*, cit., p. 93 ss.

⁶⁹) Per W. SCHULLER, *Ambitus. Eigene neue Gesichtspunkte*, in *Hyperboreus*, 6, 2000, p. 361, «die Konkurrenz unter den Aristokraten war so ins Uferlose gewachsen, daß das informelle Bewußtsein davon verschwand, daß es gewisse, selbstverständliche Grenzen gebe. Hiergegen mußte dann gesetzlich vorgegangen werden, und das war ein weiterer Schritt auf die Entgesellschafterung und Verstaatlichung der römischen Republik - nicht etwa auf die Demokratisierung».